

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 19 dicembre 1991, n. 13675.

*L'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, di cui all'art. 2, n. 9), della L. 154/1981, degli amministratori di strutture convenzionate con l'Azienda sanitaria locale, viene a cessare con la presentazione di un atto di dimissioni da amministratore di tale struttura; non sussiste tale situazione di ineleggibilità se l'amministratore dimissionario rimane in veste di socio, privo di poteri di rappresentanza, in tale società.*

*Omissis.*

Con il secondo motivo - con il quale, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 154/81, in riferimento alle norme ed ai principi in tema di mandato e relativa rinuncia ed agli artt. 1396, 2295 n. 3 e 2300, 3 comma, c.c. - il ricorrente principale, proseguendo nel ragionamento iniziato con il primo motivo, deduce che la Corte d'appello non ha considerato che, venuto meno, per effetto delle dimissioni dalla carica di amministratore, il regime convenzionale e ripristinato per ciò il regime legale, l'amministrazione della società era demandata ai singoli soci, e che conseguentemente, le dimissioni stesse non potevano essere rassegnate all'altro amministratore, non più in carica, ma dovevano essere presentate ai soci, cui compete la nomina degli amministratori, con un atto, che, avendo natura recettizia, doveva essere portato a loro conoscenza e formare oggetto di pubblicità, anche perché la rinuncia al mandato dev'essere effettuata nei confronti del mandante e quindi dei soci.

Tali dimissioni erano, comunque, inefficaci, avendo il ... compiuto un atto con esse incompatibile, quale la sottoscrizione del bilancio.

Muovendo dalla stessa premessa (ripristino del regime legale determinato dalle dimissioni del ... dalla carica di amministratore), il ricorrente principale denuncia, con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 154/81, sostenendo che, in base al recuperato regime legale, il socio è anche amministratore e, come tale, è ineleggibile ai sensi del citato art. 2; che, del resto, con una interpretazione estensiva consentita anche per le norme di stretta interpretazione, il socio non amministratore deve ritenersi anch'egli ineleggibile e che, diversamente interpretato, l'art. 2 sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 51 - 1 comma e 97 cost..

Tali censure, che vanno esaminate congiuntamente per gli aspetti d'interconnessione che presentano, sono infondate.

Esse muovono dalla corretta premessa che, con l'atto del 24 dicembre 1986, con il quale i soci attribuirono a ... e ... ipotesi di ordinaria amministrazione disgiuntamente e quelli di straordinaria amministrazione congiuntamente, essi derogarono al regime legale della società di persone, in base al quale, salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Ma pervengono alla errata conclusione che, essendosi determinata la estinzione della "diversa pattuizione" ed essendosi, quindi, ripristinato il regime legale per effetto della rinuncia del ... alla carica di amministratore, questa non era idonea ad escludere la ineleggibilità in quanto nel regime legale della società di persone l'amministrazione è demandata ai singoli soci.

La erroneità di tali conclusioni consiste nell'essersi esaminata alla stregua del regime legale l'efficacia delle dimissioni rassegnate quando era ancora vigente il regime convenzionale instaurato dai soci con l'atto del 24 dicembre 1986, venuto meno - secondo la tesi del ricorrente - proprio in conseguenza di quelle dimissioni e con riguardo agli atti ad esse successivi.

A prescindere dal problema se la rinuncia alla carica da parte di uno dei due amministratori, designati nel regime convenzionale in deroga alla disciplina legale, abbia determinato il venir meno dell'intera pattuizione derogatoria o non imponesse, soltanto, la sostituzione dell'amministratore dimissionario nell'ambito del (tuttavia) persistente regime convenzionale, è certo che le dimissioni rassegnate operavano nell'ambito di tale regime e con gli effetti che in esso erano idonee a produrre in ordine alla interruzione del rapporto di amministrazione con la società e che, quindi, dovevano essere presentate all'amministratore rimasto in carica, il quale, vigente ancora il regime convenzionale, conservava la rappresentanza dei soci ed era abilitato da solo all'esercizio dei poteri di ordinaria amministrazione, in cui va inclusa la semplice ricezione delle dimissioni dell'altro amministratore, non occorrendo, ai fini qui considerati, che queste fossero accettate (v., in arg. le sent. n. 658/72 e 6124/82).

Né ciò giustifica i timori manifestati dal ricorrente, secondo il quale la soluzione accolta dalla Corte di ... condurrebbe alla conseguenza che l'amministratore, in quanto rappresentante dei soci, potrebbe compiere qualsiasi atto riservato alla competenza esclusiva dei soci, quale la nomina degli amministratori.

La sola ricezione delle dimissioni di uno degli amministratori non implica, invero, alcun eccesso dai poteri del coamministratore cui le dimissioni sono presentate ed alcuna invasione della sfera di competenza dei soci, ai quali competerà - ma in un momento successivo - decidere se debba essere conservato il regime convenzionale della società, con la sostituzione dell'amministratore dimissionario con altra persona, o abbandonare quel regime e far cessare la deroga alla disciplina legale.

La ricezione delle dimissioni, cioè, sia in base alla pattuizione di deroga, tuttora vigente in quel momento, sia in base all'art. 2298 c.c., rientra fra gli atti, compresi nell'oggetto sociale, che l'amministratore avente la rappresentanza della società può compiere.

Individuato nell'amministratore rimasto in carica il destinatario, quale rappresentante dei soci, delle dimissioni rassegnate dall'altro, cadono i rilievi del ricorrente fondati sul carattere recettizio delle dimissioni, non essendo dubbio che esse siano state idoneamente portate a conoscenza del soggetto cui dovevano essere indirizzate.

Né occorre che esse avessero "forma" e "sostanza pubblicitaria", essendo destinate a produrre i loro effetti all'interno del rapporto societario.

Neppure giova invocare le norme sul mandato per inferirne che le dimissioni dovessero presentarsi ai soci, quali mandanti, posto che, anche in tale veste, essi venivano rappresentati dallo amministratore rimasto in carica.

Infine, esattamente la Corte d'appello ha ritenuto che la sottoscrizione del bilancio dell'esercizio precedente non integrasse esplicitazione di una attività di gestione successiva alle dimissioni, implicante la mancata cessazione di ogni attività, perché, anche se avvenuta dopo le dimissioni (peraltro - afferma il controricorrente - prima del termine entro il quale doveva essere rimossa la causa d'ineleggibilità), la sottoscrizione del bilancio relativo all'esercizio 1987 nel quale il ... aveva svolto le funzioni di amministratore, con le responsabilità che esse comportano, costituiva un adempimento formale al quale egli non si sarebbe potuto sottrarre e non già una nuova attività gestoria incompatibile con le rassegnate dimissioni.

Escluso che il ... fosse ineleggibile quale amministratore di una società in nome collettivo convenzionata con la USL (in quanto si era tempestivamente dimesso dalla carica), non è possibile accedere alla operazione interpretativa estensiva proposta dal ricorrente al fine di configurare la stessa causa d'ineleggibilità nei confronti dei soci sforniti di poteri di rappresentanza, né dare ingresso alle prospettate questioni di legittimità costituzionale.

Come la Corte d'appello non ha mancato di rilevare, la norma in esame non presenta alcun margine di disuguaglianza nel trattamento riservato agli amministratori ed ai soci, perché si tratta di posizioni soggettive differenziate; né d'irrazionalità, che sarebbe ravvisabile proprio nella mancanza, di un discrimine, poiché l'esclusione dall'elettorato passivo di tutti i soci di società di persone, convenzionate equivarrebbe a dilatare smisuratamente la platea degli ineleggibili, fino a ribaltare, quasi, il principio che l'eleggibilità è la regola e la ineleggibilità è l'eccezione.

Invero, la semplice posizione di portatore di interessi economici associati, se produttiva di ineleggibilità, determinerebbe una tale riduzione dei diritti garantiti al cittadino della costituzione, da porsi in radicale contesto con l'art. 51 della Costituzione.

Proprio sulla scia di questi principi, la Corte costituzionale, sia pure con riguardo ad altra ipotesi, non priva peraltro di analogie con quella in esame, ha statuito che l'art. 2 n. 8 della legge 154/81 non viola gli artt. 3 e 97 cost. nella parte in cui limita ai dirigenti ed ai coordinatori delle USL, e non estende ai semplici dipendenti ed ai medici con esse convenzionati, l'ineleggibilità dalla carica di consigliere comunale, poiché coloro che detengono uffici direttivi rivestono una posizione ben diversa da quella dei semplici dipendenti o convenzionati, ai fini del pericolo di un condizionamento di settori significativi dell'elettorato: come diversa - deve aggiungersi - è la posizione dei meri soci rispetto ai legali rappresentanti e ai dirigenti delle strutture di cui al n. 9 del citato art. 2.

Il ricorso principale, pertanto, dev'essere rigettato.

*Omissis.*